

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Regolamento per il FUNZIONAMENTO del CONSIGLIO e delle COMMISSIONI CONSILIARI

Aggiornato al D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 •

ALLEGATO ALLA DELIBERA / DETERMINA
N° DCC. n. 25 DEL 20/04/2007

IL SINDACO

Maria Regina Brun



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Meli D'Adda Bianca)



17 Rep. 268

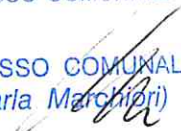
MUNICIPIO di CASTEL D'ARIO

Si certifica che copia del presente A. Ho
è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 28 APR 2007 al 13 MAG 2007
per la durata di giorni 15

IL MESSO COMUNALE



IL MESSO COMUNALE
(Carla Marchiori)



TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 29. Ordine della discussione
- Art. 30. Ordine durante le sedute
- Art. 31. Comportamento dei consiglieri
- Art. 32. Svolgimento e durata degli interventi
- Art. 33. Ammissione di funzionari e consulenti in aula
- Art. 34. Comportamento del pubblico
- Art. 35. Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 36. Dichiarazione di voto
- Art. 37. Modalità generali
- Art. 38. Astensioni obbligatorie e facoltative
- Art. 39. Verifica del numero legale
- Art. 40. Votazione palese
- Art. 41. Votazione segreta
- Art. 42. Esito delle votazioni

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E VERBALIZZAZIONE

- Art. 43. Partecipazione del Segretario
- Art. 44. Incompatibilità del Segretario
- Art. 45. Verbalizzazione delle riunioni

TITOLO VII

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 46. Diritto all'informazione e di accesso agli atti amministrativi dei Consiglieri
- Art. 47. Comunicazioni
- Art. 48. Interrogazioni
- Art. 49. Risposta alle interrogazioni —
- Art. 50. Interpellanze —
- Art. 51. Svolgimento delle interpellanze
- Art. 52. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 53. Mozioni
- Art. 54. Svolgimento delle mozioni
- Art. 55. Emendamenti alle mozioni
- Art. 56. Votazione delle mozioni

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 57. Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori
- Art. 58. Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale
- Art. 59. Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, il funzionamento del Consiglio Comunale. Se nel corso della seduta si presentano situazioni che non risultano disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito è rimessa al Presidente, sentiti la conferenza dei capigruppo e il Segretario comunale.

Art. 2. Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito denominato T.U. 267.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 3. Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del T.U. 267, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 4. Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi degli art. 40 e 41 del T.U. 267, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - esame della condizione di tutti gli eletti compreso il Sindaco ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità;
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazione dei nominativi degli Assessori e del Vicesindaco;
 - presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 5. Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

Art. 6. Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario Comunale la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo.
2. Nelle more della comunicazione o della designazione, i gruppi si identificano con l'insieme dei Consiglieri appartenenti alla stessa lista ed assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Segretario Comunale dell'eventuale mutamento della propria composizione, della surrogazione o della temporanea sostituzione del proprio Capo-gruppo.
4. I Consiglieri che nel corso della legislatura revocano la propria adesione ad un gruppo possono aderire ad altro gruppo costituito, ovvero possono costituire un nuovo gruppo.

Art. 7. Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 8. Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo è un organismo consultivo del Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta scritta e motivata di almeno due Capi-gruppo, per l'esame di ogni argomento che il Sindaco, la Giunta o i Capi-gruppo stessi ritengano di dover discutere o approfondire in via preliminare.
3. I Capi-gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 9

Istituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, per fini di controllo, di indagine e di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali.
2. Il Consiglio Comunale può istituire delle Commissioni consiliari permanenti composte da n. 5 (cinque) consiglieri, di cui n. 3 (tre) di maggioranza e n. 2 (due) di minoranza.
3. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza è fatta dalla minoranza.
4. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
5. In caso di mancata designazione del/dei componenti da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti.
6. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
7. Le Commissioni permanenti durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio comunale.
8. Le Commissioni presentano al Consiglio i pareri, non vincolanti, adottati sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Art. 10

Insedimento

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Commissione nella sua prima adunanza procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.
3. Ai gruppi consiliari di minoranza spetta la Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia.
4. La elezione del Presidente e quella del Vice-Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età. Nell'ipotesi in cui al comma precedente risulta eletto Presidente il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 11

Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. il Vice-Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco ed all'Assessore competente per materia.

Art. 12
Funzionamento e decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza (metà più uno) dei componenti la Commissione.
2. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengono adottate dalla maggioranza dei votanti.

Art. 13
Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle Commissioni, tuttavia, gli stessi hanno diritto di prendere parte alle sedute delle Commissioni, pur non avendo diritto di voto nelle medesime.
2. Possono, infine, richiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 14
Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della Commissione. Il Segretario redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15
Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo i criteri di competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi il parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni 20 (venti) dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

Art. 16
Indagini conoscitive

1. Le Commissioni possono disporre le indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno, inoltre, facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 17
Commissioni speciali d'inchiesta

1. Il Consiglio, su proposta di almeno 1/5 dei Consiglieri e con deliberazioni adottate a maggioranza dei Consiglieri assegnati, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali d'inchiesta, nonché Commissioni di controllo e di garanzia sull'attività dell'Amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti, ivi compresa la nomina del Presidente che, comunque, a norma dell'art. 13 – comma 3 – dello Statuto, deve essere attribuita ad un Consigliere di opposizione.

Art. 18
Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta, stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 19.

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono di preferenza nel Palazzo Civico o nel Palazzo Pretorio; per motivate ragioni esposte in provvedimento del Sindaco, le adunanze del Consiglio Comunale si terranno in una delle altre sedi comunali, che risultino adeguate allo scopo, per periodi temporali strettamente correlati alle esigenze summenzionate.
2. Con carattere eccezionale e per necessità particolari il Consiglio Comunale può riunirsi saltuariamente in altri edifici pubblici, previo provvedimento del Sindaco, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 20.

Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria o d'urgenza secondo le previsioni dell'art. 11 dello Statuto.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco/Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 21.

Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima.
7. Nessuna proposta avente carattere di urgenza può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

8. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
9. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio nel rispetto dei medesimi termini stabiliti per l'invio dell'avviso ai Consiglieri comunali, ai sensi dei c. 5 e 6 del presente articolo.
10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
11. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, dal giorno dell'invio dell'avviso medesimo. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza od a argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
12. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n.267, e di tutti i documenti necessari per consentire l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

Art. 22.

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervenga almeno la metà dei Consiglieri.
2. I consiglieri che prima della votazione dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 23.

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima convocazione, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

Art. 24.

Partecipazione dell'Assessore Esterno

1. L'Assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio comunale con diritto di intervento, ma senza diritto di voto. La sua presenza in Consiglio non è computata ai fini della determinazione del numero legale e della maggioranza per l'esito delle votazioni.

Art. 25.
Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 20.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti, la loro cancellazione o rinvio, proposta dal Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 26.
Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
3. Dà poi lettura dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente.
4. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
5. Sui verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche e/o integrazioni oppure per fatti personali.

Art. 27.
Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Art. 28.
Adunanze aperte

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capi-gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche in altro luogo del territorio comunale.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i Consiglieri comunali possono essere invitati soggetti non facenti parte del Consiglio.
3. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi alle persone come sopra invitate, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa a carico del Comune.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 29. Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti per i gruppi viene effettuata dal Sindaco sentita la Conferenza dei Capi-gruppo.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
3. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto.

Art. 30. Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
3. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 31. Comportamento dei Consiglieri

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure che devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
1. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civico rispetto. Non è consentito offendere l'onorabilità di persone.
2. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama, nominandolo.
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Art. 32.
Svolgimento e durata degli interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Se nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere, può parlare per due volte escluse le domande di chiarimento, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque.
4. Il Presidente o l'Assessore competente per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti ciascuno.
5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore in forma concisa, dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo-gruppo, hanno diritto anch'essi ad intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro i limiti di tempo sopra stabiliti.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relativi al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti e al piano di gestione del territorio e relative varianti. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi-gruppo, dando avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 33.
Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i responsabili dei servizi comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati i consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti responsabili e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 34.
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori,

chiedendo, altresì, l'intervento della forza pubblica qualora necessario.

Art. 35.

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale ha per oggetto la richiesta motivata di non discutere un determinato oggetto posto all'ordine del giorno.
2. La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta motivata di rinvio di una discussione o di una deliberazione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni Consigliere prima dell'inizio della discussione sull'argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.
4. Quando sia iniziata la discussione entrambe le questioni possono essere poste, purchè prima della votazione della deliberazione, chiedendone il ritiro o il rinvio ad altra riunione.
5. Il Presidente apre subito la discussione sulla questione sollevata e il Consiglio decide per alzata di mano dopo l'intervento di due soli oratori, di cui uno a favore e uno contro.
6. Parla prima l'oratore a favore della richiesta.
7. Il discorso degli oratori non può eccedere di cinque minuti ciascuno.

Art. 36.

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 37.

Modalità generali

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui una maggioranza qualificata sia richiesta dalla Legge o dallo Statuto comunale.
2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei presenti. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei presenti.
3. Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone, salvo che non sia diversamente disposto da Leggi, Statuto o altri Regolamenti, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggiore numero di voti, e in caso di parità si procede al ballottaggio.
4. Il ballottaggio consiste nella concentrazione di voti sui due candidati che nella precedente votazione libera hanno riportato più voti.
5. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
6. In caso di parità nel ballottaggio si intende eletto il più anziano d'età.
7. Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi il Presidente, anche su richiesta di un Consigliere, può procedere per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo. In tal caso, al termine si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità, nel testo quale risulta dalle votazioni parziali.

Art. 38.
Astensioni obbligatorie e facoltative

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui abbiano interesse.
2. Chi ha intenzione di astenersi dalle votazioni segrete deve dichiararlo prima che queste abbiano inizio.

Art. 39.
Verifica del numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta si può procedere alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà dei Consiglieri. Se ciò non avviene entro un'ora dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 40
Votazione palese

1. Le votazioni sono di norma palesi, hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. Si procede alla votazione per appello nominale quando lo disponga il Presidente oppure lo richiedano almeno tre Consiglieri prima che sia iniziata la votazione con altra modalità.
3. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no"; il Segretario fa l'appello, annota i voti e il Presidente proclama il risultato.
4. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato, e comunque prima che si passi ad altro argomento.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono risultano nominativamente a verbale; nel caso in cui la votazione per alzata di mano sia ancora dubbia si procede per appello nominale.

Art. 41.
Votazione segreta

1. La votazione è segreta per decisione del Presidente o per richiesta di almeno tre Consiglieri, qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.
2. Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede, da deporsi in apposita urna.
3. Lo spoglio delle schede è fatto da due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, con funzioni di scrutatori.
4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. Quando la Legge, gli Statuti od i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza, e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.

Art. 42.
Esito delle votazioni

1. terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito.
2. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
3. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera il Consiglio seduta stante.
4. Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi per non più di cinque minuti ciascuno.
5. Le proposte di deliberazione respinte dal Consiglio comunale non possono essere riproposte prima di un mese dalla loro cassazione, fatto salvo il rispetto degli adempimenti di legge.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E VERBALIZZAZIONE

Art. 43.
Partecipazione del Segretario

1. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario generale.
2. Su richiesta dei Consiglieri e comunque su autorizzazione del Presidente, può intervenire nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la gestione amministrativa e la legittimità degli atti, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai responsabili dei settori.
3. In caso di impedimento improvviso o di astensione obbligatoria del Segretario, lo stesso viene sostituito in via temporanea da un Consigliere nominato dal Presidente, limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.

Art. 44.
Incompatibilità del Segretario

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di argomenti relativi al conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 45.
Verbalizzazione riunioni

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. I verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione, il numero dei votanti ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
3. I verbali delle adunanze sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale, che ne cura la pubblicazione nelle forme di legge.

TITOLO VII DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 46.

Diritto all'informazione e di accesso agli atti amministrativi dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli Enti e delle aziende da esso dipendenti.
2. Hanno inoltre diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, compresi quegli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune.
3. Hanno infine diritto di prendere visione degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta.
4. L'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti è effettuato dai Consiglieri comunali richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi, enti e aziende dipendenti dal Comune.
5. I Consiglieri comunali sono tenuti ad segreto nei casi esplicitamente determinati dalla legge.
6. Le copie degli atti vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, così come disciplinato dall'art. 15, comma 9, dello Statuto Comunale.

Art. 47.

Comunicazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta, sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo, può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati nel precedente comma.
3. Sulle comunicazioni possono intervenire i Consiglieri, per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 48.

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 49.
Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 50.
Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 51.
Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 52.
Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata.
2. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 53.
Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 54.
Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 55.
Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 56.
Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57.

Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52, comma 2, del T.U. 267: "Il Sindaco, il Presidente della Provincia e le rispettive Giunte, cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio". Il medesimo T.U. 267 disciplina pure le modalità per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 58.

Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal T.U. 267.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi comunicati per iscritto, non interviene a quattro sedute consecutive del Consiglio Comunale ovvero a sei sedute nel corso dell'anno solare così come disciplinato dall'art 15, comma 2 e ss. dello Statuto Comunale.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'art. 38, comma 8, del T.U. 267, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

Art. 59.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Sostituisce ed abroga il precedente Regolamento.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Consiglieri Comunali
- Art. 3. Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano
- Art. 4. Primi adempimenti del consiglio

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

- Art. 5. Composizione
- Art. 6. Costituzione
- Art. 7. Presa d'atto del Consiglio
- Art. 8. Conferenza dei Capi-gruppo

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 9. Istituzione e composizione
- Art. 10. Insediamento
- Art. 11. Convocazione
- Art. 12. Funzionamento - Decisioni
- Art. 13. Partecipazione del Sindaco
- Art. 14. Segreteria - Verbalizzazione
- Art. 15. Assegnazione affari
- Art. 16. Indagini conoscitive
- Art. 17. Commissioni speciali di inchiesta
- Art. 18. Sedute delle commissioni

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 19. Sede riunioni
- Art. 20. Sessioni
- Art. 21. Convocazione
- Art. 22. Seduta prima convocazione – Deposito atti
- Art. 23. Seduta seconda convocazione
- Art. 24. Partecipazione dell'Assessore Esterno
- Art. 25. Ordine del giorno
- Art. 26. Sedute – Adempimenti preliminari
- Art. 27. Pubblicità e segretezza delle sedute
- Art. 28. Adunanze aperte